

PER I SEGUENTI MOTIVI:

Come noto l'utilizzo prolungato dell'amianto, disperso nell'ambiente in piccole particelle, produce ingenti danni alla salute dell'uomo, cagionando morti innumerevoli, soprattutto, ma non solo, in ambito industriale.

Costituisce, infatti, dato ormai acquisito che l'amianto è un pericoloso cancerogeno e che la inalazione delle sue fibre può comportare gravi patologie, specie polmonari.

In particolare, sussiste un nesso diretto e specifico tra l'inalazione di polveri di amianto ed il mesotelioma pleurico o l'asbestosi. Il rischio è connesso soprattutto alla capacità di tale materiale di interagire con altri elementi nocivi e sostanze o polveri inquinanti: ne consegue anche un possibile importante ruolo concausale nell'eziopatogenesi di molte malattie professionali.

A fronte di siffatta circostanza nota già negli '60, il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, norma che precedeva la successiva normativa del 1994 sull'amianto a tutela dei lavoratori e il successivo DLgs.81/2008, introduceva misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione durante il lavoro agli agenti chimici e fisici considerati nocivi, totalmente ignorata già da allora dal datore di lavoro.

Detto decreto legislativo impone specifiche misure di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro e impone al datore di lavoro di effettuare una valutazione del rischio dovuto alla polvere proveniente dall'amianto, al fine di stabilire le misure preventive e protettive da attuare.

Il decreto stabilisce, inoltre, particolari cautele e prescrizioni qualora l'esposizione personale dei lavoratori alla polvere di amianto, espressa in rapporto ad un periodo di riferimento di otto ore, superi 0,1 fibre per centimetro cubo.

Importanti studi condivisi da tutte le autorità sanitarie (agli atti -CONVEGNO 2004 SAN SEROLO- e allegato -ARPA EMILIA ROMAGNA-) hanno determinato che NON è possibile stabilire una soglia minima sotto la quale l'esposizione NON possa essere letale.

Si aggiunga che importanti studi scientifici hanno concluso che le persone la cui vita professionale si è svolta in ambiente lavorativo interessato da amianto, si ammalano di

tumore ai polmoni in misura percentualmente superiore rispetto alla rimanente popolazione. In breve, sembra potersi affermare che l'esposizione all'amianto assume rilievo medico anche a bassi dosi.

Il Pubblico Ministero, benchè abbia accertato oltreché l'attuale presenza relativamente agli SPOGLIATOI TERZE DITTE, di M.C.A. (manufatti contenenti amianto) che da quasi 15 anni (dal 1998 sino al 2012) non vi erano stati interventi di BONIFICA, anche che l'intervento di bonifica nella MENSA, (oggetto dell'esposto annunciato dallo SLAIPROLCOBAS a fine dicembre 2014 e depositato il 26 gennaio 2015) conclusosi il 29 gennaio 2015, ha comportato lo smaltimento di ben 4.300 kg di M.C.A. all'interno dello stabilimento Fincantieri, ha formulato nel presente procedimento richiesta di archiviazione nei confronti dei dirigenti della società indagata, sulla base della seguente motivazione:

"non sussistono, ad avviso di questo PM, elementi da cui desumere la sussistenza dei reati ipotizzati. Che in particolare all'esito delle indagini dell'ULSS non sono emersi pericoli di dispersione di fibre d'amianto essendo state regolarmente eseguite bonifiche ovvero messe in sicurezza dei luoghi segnalati dall'esponente e che non sussistono ulteriori reati in concreto ipotizzabili."

Tale apodittica conclusione appare censurabile sia per ciò che attiene alle questioni processuali, sia per quelle di merito.

Nello stabilimento di Fincantieri di Marghera secondo quanto asserisce l'ULSS (SPISAL) sarebbero state eseguite numerose bonifiche ed attualmente non esisterebbero pericoli riconducibili a dispersioni di fibre d'amianto.

Tale conclusione, del tutto contestata in questa sede, risulta palesemente contraddetta dagli accertamenti eseguiti, che confermano tutt'ora la presenza di amianto all'interno dello spogliatoio dell'Azienda.

Costituendo per l'appunto proprio un rischio grave ed irreparabile per la salute dei lavoratori, la tettoia spogliatoio appalti (vedasi richiesta di archiviazione del PM), sarebbe da riesaminare nel 2016, (cioè fra pochi mesi!) a causa di un pericolo effettivo di dispersione, continuando nel frattempo, irrimediabilmente, a costituire un pericolo per i dipendenti.

In pratica, come confermato dal documento SPISAL Venezia indirizzato al PM (agli atti, 3-3-2015 prot.2015/8601/28 ISP_SPISAL), si considera che PENALMENTE non sia rilevante il perdurante pericolo di esposizione (di 20 anni dopo la legge del 1994) poiché la Fincantieri si sarebbe affidata allo SPISAL per i censimenti e le verifiche.

Tale deduzione oltre ad essere del tutto apodittica, non esime, in alcun modo le responsabilità dell'Azienda, per non aver disposto l'immediata rimozione dal materiale amianto che, notoriamente, danneggia gravemente la salute dei lavoratori.

Che la Fincantieri spa abbia, infatti, assolto ad obblighi di verifica di una situazione gravissima di pericolo di dispersione, perdurante da anni anche precedentemente alla legge del 1994 ed anche dopo la legge 81 del 2008, NON significa che la detta Azienda non sia responsabile di tutti i danni subiti dai dipendenti la cui non adeguata quantificabilità nulla rileva circa le responsabilità penali e lo stato di permanente pericolo in cui si trova tale stabilimento con i suoi grandissimi quantitativi di tubazioni, tetti ed altro contenenti amianto (M.C.A.)

I dirigenti di stabilimento ed amministratori delegati di tutti gli anni successivi al 1994 di Fincantieri avrebbe dovuto BONIFICARE immediatamente l'intero stabilimento, per poter garantire le condizioni minime di igiene e di salute richieste a tutela dei propri dipendenti.

Sotto questo profilo, è quantomeno censurabile la posizione dello SPISAL Venezia, che non solo argomenta oltre le proprie competenze, ma che ha consentito le dilazioni temporali nelle bonifiche stesse, a fronte, peraltro, di morti accertati causate dall'esposizione all'amianto.

La stessa Magistratura veneziana, infatti, ha già provveduto a sanzionare pesantemente 5 dirigenti di Fincantieri spa (cfr.Cassazione Penale, Sez. 4, 27 agosto 2012, n. 33311) per la morte da esposizione di amianto di 11 operai E DI 3 MOGLI CHE AVEVANO LAVATO LE LORO TUTE.

La conclusione del Pm appare del tutto priva di rilievo e assolutamente contestabile prendendo in esame le verifiche fatte in ordine ad ogni singolo locale dove vi e' la presenza di amianto:

LOCALE MENSA: L'amianto nella mensa e' stato in posa per trent'anni ed e' stato RIMOSSO solo dal 20 dicembre 2014 al 29 gennaio 2015, nella misura di oltre 4,3 Tonnellate di M.C.A., con conseguenti continue dispersioni a danno dei lavoratori Fincantieri. E' evidente che i dati emersi nelle verifiche effettuate, dimostrano la fondatezza della denuncia presentata in questa sede, confermando l'intervenuta esposizione ad amianto nel locale mensa per un lungo lasso di tempo, con conseguenti danni irreparabili alla salute dei lavoratori.

E' stato accertato che vi siano stati da parte dell'Azienda unicamente due periodi interessati dalle bonifiche dal 1995 al 1998, peraltro in nessun caso risolutive della gravissima situazione denunciata in questa sede. Tant'è che agli atti risulta la chiamata del Dr.Quintano allo SPISAL datata 15-12-2014 CON ESTREMA URGENZA. NON RISULTA ALCUN DOCUMENTO ATTESTANTE PER QUALI MOTIVI L'INTERVENTO RISULTAVA NECESSARIAMENTE URGENTE.

Nulla dice lo SPISAL in ordine al periodo antecedente il 2014, nel quale i lavoratori della Fincantieri sono stati per decenni sottoposti ad inalazioni altamente pericolose e tossiche, senza che l'Azienda abbia posto in essere le misure necessarie per tutelare la salute dei propri dipendenti.

La nocività dell'amianto, del resto, era conosciuta sin dai primi anni del 1990 (con riferimento al R.D. 442/1909, al D.l.vo 6/1916 e al R.D. 1720/1936). Pertanto, conformemente all'indirizzo espresso dalla Suprema Corte, *"la mancata eliminazione o riduzione significativa della fonte di assunzione, comportava il rischio del tutto prevedibile dell'insorgenza di una malattia gravemente lesiva dei lavoratori"* (cfr. Cass.Sez.IV 2002).

La protratta esposizione all'inalazione di polveri di amianto, pertanto, negli anni precedente alla bonifica ha indiscutibilmente comportato emissioni e dispersioni di fibre amiantifere e, quindi, la possibilità che insorgano tumori ed in particolare sulla proliferazione cellulare o sull'insorgenza di una malattia ancora non esistente (Cassazione Sezione IV pen.N. 37432/03).

Preme evidenziare che nel locale mensa, peraltro, luogo di lavoro dove i dipendenti stazionano per una durata di tempo rilevante e dove il problema igiene è maggiormente sentito ed evidente, i dipendenti Fincatieri risultano esposti per decenni ad inalazioni di polveri tossiche, così come accertato dallo stesso Spisal intervenuto e sulle cui risultanze il PM basa la propria richiesta di archiviazione.

LOCALE SPOGLIATOIO: Lo Spisal nella relazione agli atti rivela che il locale ha una sola tettoia in cemento amianto che non richiede l'immediata sostituzione.

Come tutti i materiali, i manufatti che contengono l'amianto, subiscono, con il tempo un invecchiamento naturale non sanabile con interventi di manutenzione, di riparazione.

In tutti questi casi, quindi, si può generare un inquinamento ambientale a seguito della dispersione in atmosfera di fibre.

Inoltre lo stesso PM evidenzia che la tettoia in cemento - armato, completamente confinata, presenta un indice di degrado che ne impone la rivalutazione biennale (2016) e, quindi, indirettamente riconosce la presenza di amianto, circostanza sufficiente per determinare il prosieguo del procedimento penale di cui si controverte e non certo l'archiviazione.

Stante la permanenza dell'amianto negli spogliatoi destinati ai lavoratori delle "terze ditte" (in permanenza tra le 1.000 e le 2.500 persone esposte per 1-2 ore al giorno presso gli spogliatoi ed una parte di essi per 30 minuti-1 ora al giorno in mensa), non risulta sia stato minimamente valutata, con una precisa indagine, l'entità della conseguente dispersione, la sussistenza di un corso di formazione per i lavoratori, né sono state chiarite le ragioni che determinano la necessità di un controllo biennale (durata stabilita sulla scorta di quali accertamenti e valutazioni), nonché il rispetto e l'adozione delle misure di sicurezza.

Non si comprende, peraltro, stante la comprovata gravissima pericolosità dell'amianto, per quale ragione non si proceda all'immediata rimozione, con conseguente messa in sicurezza dei luoghi di lavoro.

NELLA PALAZZINA OVEST: il locale è stato bonificato nel 2012 dall'amianto pesante nel soffitto e nelle tubature coibentate. Ebbene anche in tale locale come nella mensa il PM non ha indagato sul periodo antecedente alla bonifica, nel senso che non sono state svolte

adeguate indagini volte ad accertare se quei locali fossero a norma con macchinari di aerazione ed adeguate misure di protezione dei lavoratori.

NON SOLO: le foto prodotte nel CD allegato all'esposto dallo SLAI PROL COBAS dimostrano che **PRECEDENTEMENTE** alla bonifica del 2012 ossia almeno fino al 2011 (quindi entro i 5 anni dalla data dell'esposto) vi erano numerose tubature intrise di acqua fino a diventare ruggini). Prova che lo stato di degrado era molto alto ed evidente per l'Azienda. Né in alcun modo si può asserire che disperso con liquido l'amianto non sarebbe necessariamente nocivo: una volta asciugato il liquido sulle pavimentazioni dei capannoni, la polvere viene ad acquisire le fibre che vanno a disperdersi nell'ambiente.

NELLE ALTRE AREE : tutto il M.C.A. risulta essere stato allontanato.

Dalle indagini espletate, emerge che l'amianto era impiegato in misura massiccia, era presente nelle tubazioni, nelle tettoie, nei locali spogliatoi, nelle diverse coperture che caratterizzano le pareti degli edifici, nelle postazioni di lavoro.

Nulla si dice in ordine a eventuali sistemi di protezioni adottate dall'azienda.

Data l'alta quantità di polveri, quindi, presenti in trent'anni presso gli edifici di **FINCANTIERI**, si deve escludere che la dispersione di fibre fosse contenuta e comunque non idonea a determinare l'insorgere di malattie.

Trova in tale sede applicazione la disciplina della legge 81/2008 che stabilisce specifiche regole di igiene per ogni lavorazione insalubre o polverosa.

In particolare in questi luoghi il datore di lavoro deve adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione.

L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri.

Non risulta che tali procedure siano state adottate da Fincantieri né che siano state svolte indagini al fine di verificare l'adozione di dette procedure e/o di particolari misure di sicurezza, nella cui assenza i lavoratori alle dipendenze dell'Azienda sono stati sottoposti per decenni all'inalazione delle polveri dell'amianto.

Preme, inoltre, rilevare che la diffusione di polveri nell'atmosfera rientra nella nozione di "versamento di cose" ai sensi della prima ipotesi dell'art. 674 cod. pen. e non in quella di "emissione di fumo" contemplata dalla seconda ipotesi, in relazione alla quale soltanto è richiesto il superamento dei limiti di legge, poiché, se il fumo è sempre prodotto della combustione, la polvere è prodotta di frantumazione e non di combustione. (sez. 3, sentenza n. 16422 del 11/01/2011, P.G., P.C. Busatto e altro, Rv. 249982; Massime precedenti Conformi: N. 447 del 1994 Rv. 195922, N. 42924 del 2002 Rv. 223033, N. 16286 del 2009 Rv. 243454).

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'articolo 674 c.p. non si pone, pertanto, nemmeno la questione di valutare le soglie di esposizione, configurandosi senz'altro, in presenza accertata di amianto, la predetta ipotesi delittuosa.

ELEMENTO SOGGETTIVO:

Ai fini della imputazione soggettiva dell'evento all'agente, ai sensi dell'art. 43 c.p., la prevedibilità dell'evento lesivo, ossia la rappresentazione della potenzialità dannosa dell'agire, può riconnettersi alla probabilità o anche solo alla possibilità (purché fondata su elementi concreti e non solo congetturali) che queste conseguenze si producano, non potendosi limitare tale rappresentazione alle sole situazioni in cui sussista in tal senso una certezza scientifica.

In particolare in tema di ambiente e di tutela della vita e della salute dei consociati, l'obbligo di prevenzione a carico dell'agente è di tale spessore che non può limitarsi solo ai rischi riconosciuti come sussistenti dal consenso generalizzato della comunità scientifica e alla adozione delle sole misure preventive generalmente praticate; al di là dell'obbligo di rispettare le prescrizioni specificamente volte a prevenire situazioni di pericolo o di danno, sussiste pur sempre quello di agire in ogni caso con la diligenza, la prudenza e l'accortezza necessarie ad evitare che dalla propria attività derivi un nocumento a terzi ed in primis ai lavoratori, assicurando anche l'adozione da parte dei dipendenti delle doverose misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all'attività lavorativa.

Tale obbligo deve essere ricondotto anzitutto al generale disposto dell'art. 2087 c.c., (che impone al datore di lavoro di "adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la

particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro"), in forza del quale il datore di lavoro è comunque costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro: la disposizione in esame è infatti considerata norma di chiusura del sistema antinfortunistico che impone, anche ove faccia difetto una specifica misura preventiva, di adottare comunque le misure generiche di prudenza e diligenza, nonché tutte quelle cautele necessarie secondo le norme tecniche e di esperienza, a tutela dell'integrità del lavoratore.

Vengono inoltre in applicazione le disposizioni degli artt. 19 e 21 del d.P.R. 303/56, trasfusa nel D.Lgs 81/2008 (il quale dispone che: "Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambito di lavoro, nell'ambiente di lavoro"), che si rivolgono ad ogni lavorazione insalubre e, senza ombra di dubbio, in ipotesi di amianto.

Esse rientrano, secondo la distinzione operata dalla Suprema Corte, nelle norme cautelari per così dire "aperte", nelle quali la regola è dettata sul presupposto che esistano o possano esistere conseguenze dannose non ancora conosciute, a differenza di altre norme c.d. "rigide", che prendono in considerazione solo uno specifico e determinato evento.

In tale ottica, il principio della concretizzazione del rischio va inteso con criteri di ragionevolezza; la regola cautelare va quindi considerata non in senso formale e statico ma secondo criteri che tengano conto dell'evoluzione della conoscenze e della possibilità di ricondurre comunque l'evento alle conseguenze della violazione della regola di condotta, anche se infrequenti e non previste anticipatamente.

Ebbene, si osserva sul punto che l'inalazione da amianto (il cui uso è stato vietato in assoluto dalla L. 27 marzo 1992, n. 257) è ritenuta, di grande lesività della salute (se ne fa cenno nel R.D. 14 giugno 1909, n. 442 in tema di lavori ritenuti insalubri per donne e fanciulli ed esistono precedenti giurisprudenziali risalenti al 1906) e la specifica malattia correlata, ovvero l'asbestosi (conosciuta fin dai primi del '900 ed inserita nelle malattie professionali dalla L. 12 aprile 1943, n. 455), e' stata sempre ritenuta conseguenza diretta,

potenzialmente mortale, e comunque sicuramente produttrice di una significativa abbreviazione della vita se non altro per le patologie respiratorie e cardiocircolatorie ad essa correlate.

Da ciò consegue che “se solo successivamente sono state conosciute altre conseguenze di particolare lesività non v'è ragione per escludere il rapporto di causalità con l'evento e il requisito della prevedibilità dell'evento medesimo. E non v'è ragione di escluderlo, in particolare, perché le misure di prevenzione da adottare per evitare l'insorgenza della malattia conosciuta erano identiche (fino all'approvazione della L. 27 marzo 1992 n. 257 che ha vietato in assoluto l'uso dell'amianto) a quelle richieste per eliminare o ridurre gli altri rischi, anche non conosciuti; con la conseguenza, sotto il profilo obiettivo, che ben può affermarsi che la mancata adozione di "quelle" misure ha cagionato l'evento e, sotto il profilo soggettivo, che l'evento era prevedibile perché erano conosciute conseguenze potenzialmente letali della mancata adozione di quelle misure”.

In conclusione pertanto, ai fini della responsabilità colposa, generica e specifica, per la morte di un lavoratore per malattia professionale, non è richiesto che il datore di lavoro si sia rappresentato in modo specifico la prevedibilità dell'evento letale o addirittura il decorso causale attraverso cui si può giungere alla morte: *“è necessario e sufficiente che il soggetto agente abbia potuto prevedere che adottando le misure imposte dalla legge si sarebbe potuto evitare un grave danno alla salute”*.

D'altra parte, come è stato osservato, il rispetto delle norme di igiene dettate dal d.P.R. 303/56 è specificamente richiamato ed imposto dall'ordinamento per la protezione dalle malattie da asbesto ai sensi degli artt. 174 e 155 d.P.R. 1124/1965.

Infine, e con riferimento al caso specifico ed alla concreta prevedibilità della nocività dell'amianto da parte dei responsabili della FINCANTIERI, si osserva che ben da prima del 1995 i dirigenti di Fincantieri già condannati non potevano non sapere dei rischi mortali **(cfr. Sentenza 22-7-2008. Tribunale di Venezia. Giudice monocratico Dr.ssa Barbara Lanceri. PM Dr. Pipeschi, e relative sentenze di appello e Cassazione)**.

Nel caso di condotta omissiva, infatti, l'individuazione del comportamento perito e diligente che non è stato compiuto deve essere sottoposta alla verifica, alla luce dei criteri della

causalità condizionalistica (l'art. 40 c.p. come interpretato dalle Sezioni Unite Franzese), della idoneità del suo intervento ad evitare – con probabilità confinante con la certezza processuale o elevata credibilità razionale - il prodursi dell'evento.

In ambito commissivo, invece, il discorso si sposta dal piano della causalità (che si risolve nella verifica della rilevanza del comportamento attivo) a quello dell'accertamento del comportamento alternativo lecito, che rientra nella colpa e che, secondo lo schema imposto dall'art. 43 c.p., ammette valutazioni di tipo probabilistico. L'evitabilità rilevante ai sensi della disposizione citata, non coincidendo con la causalità dell'art. 40 c.p., si manifesta infatti in una apprezzabile probabilità di evitare un evento certamente cagionato.

*** **

Il Pubblico Ministero, pertanto, alla luce delle argomentazioni sin qui esposte, dovrà svolgere le indagini già indicate (prove testimoniali ed acquisizioni documentali), al fine di verificare: quali fossero le condizioni igieniche dello stabilimento FINCANTIERI, se fossero o meno adottati dispositivi di aerazione o aspirazione, se i locali ove eventualmente vi fosse dispersione di amianto fossero efficacemente separati da quelli ove si svolgevano lavorazioni non soggette a contaminazione, se i lavoratori fossero stati informati della potenzialità nociva della lavorazione e dell'ambiente lavorativo, se fosse o meno invalso l'uso di dispositivi di protezione individuale e quale fosse il controllo sui lavoratori in merito al rispetto delle prescrizioni imposte.

*** **

L'individuazione dei soggetti responsabili

Avendo incentrato la propria richiesta sotto profili essenzialmente teorici, il P.M. omette completamente di valutare in concreto la responsabilità del datore di lavoro, negli anni in cui l'amianto era presente e non c'era stata alcuna bonifica.

Alla luce delle argomentazioni esposte, invece, l'organo inquirente dovrà individuare i destinatari delle posizioni di garanzia nell'ambito della FINCANTIERI ed in particolare, attraverso gli organigrammi societari in parte già acquisiti, quali fossero i dirigenti dell'azienda ed i preposti alla sicurezza nei periodi compresi tra l'inizio della posa dell'amianto fino alla completa bonifica degli stabilimenti; se vi fosse o meno una specifica

delega di funzioni in materia di normativa antinfortunistica; chi fossero i dirigenti dei singoli reparti, alle cui lavorazioni erano addetti i lavoratori che avrebbero potuto contrarre la malattia; chi svolgesse, negli stessi periodi, la funzioni di medico di impianto o di fabbrica che, secondo quanto già affermato dalla Suprema Corte in un caso analogo, è anche "consulente del datore di lavoro/dirigente in materia sanitaria (...) l'alter ego in questa materia con funzioni, quindi, di consiglio e di stimolo"

Si ritiene che, a forte della presenza accertata di amianto in un'Azienda di elevatissime dimensioni e che interessa un numero consistente di lavoratori, la Procura ha svolto indagini solo parziali essendosi limitata a una mera valutazione effettuata dall'Ulss (SPISAL), senza disporre alcun ulteriore approfondimento, benchè abbia accertato che nei locali spogliatoio sia ancora presente l'amianto.

Le rilevazioni effettuate per conto di Fincantieri da SFA srl e appaltate a CSG Palladio non solo non dimostrano in alcun modo con alcuna certezza la mancanza di PERICOLO, ma ammettono che si tratta di stime di volume di aria (e quindi concentrazioni medie per litro) "NON ACCREDITATE". OSSIA DI STIME. SI PUO' VALUTARE UNA SOSTANZA MORTALE SUL PIANO DELLA STIMA A CAMPIONE PER LIQUIDARE UNA QUANTITA' PROBATORIA DI 4,3 TONNELLATE CON LA SEMPLICE CONSEGNA DI ALCUNI RISULTATI A CAMPIONE PRESI SUL LUOGO DI CONFINAMENTO DEL MATERIALE E OLTRETUTTO NON SUL LUOGO OVE QUEI MATERIALI ERANO RIMASTI PER 30 ANNI? Occorre distinguere la procedura di asportazione, campionamento e smaltimento, dal campo della verifica delle responsabilità penali. La prima è stata pensata per intervenire di fronte al rilevamento di MCA, la seconda consiste a nostro avviso nel perdurare nel tempo del rinvio all'asportazione e smaltimento pur conoscendo la presenza di MCA nel sito.

Alla luce considerazioni di fatto e di diritto che precedono appare evidente che l'indagine preliminare svolta per il caso de quo sia carente del tutto insufficiente, conseguentemente con la presente opposizione si chiede la prosecuzione delle indagini per il compimento di un'indagine suppletiva, nonchè su ulteriori indagini sul seguente oggetto:

1. Valutazione del rischio in concreto subito dai dipendenti. Nel procedimento di valutazione del rischio occorre quantificare il parametro di esposizione attraverso la sua misura, in modo da ottenere le condizioni di esposizione. Siffatto dato è il prodotto di due fattori: la concentrazione dell'agente inquinante ed il periodo di tempo durante il quale avviene il fenomeno di esposizione. Per quanto specificamente concerne il livello di esposizione professionale, ci si deve riferire al concetto di concentrazione di un agente chimico nell'aria del luogo entro l'ambito di respirazione di un lavoratore. In tale contesto il "rischio potenziale", ossia l'intrinseca potenzialità dell'agente di provocare un danno, deve essere tenuto distinto dal "rischio", ossia dalla probabilità che il danno potenziale si realizzi alle condizioni di esposizione. Del tutto assenti risultano dette valutazioni nelle indagini espletate dal PM e concluse con la richiesta di archiviazione formulata dallo stesso.
2. accertare attraverso la prova dichiarativa (quindi l'assunzione ulteriore di informazione da parte dei lavoratori di FINCANTIERI) ed attraverso anche l'acquisizione di ulteriore documentazione eventualmente proveniente dalla stessa azienda: in che misura fosse presente negli ambienti di lavoro, se vi fosse dispersione di fibre nocive e in quale quantità e la durata di permanenza dei lavoratori nei luoghi in cui è stata riscontrata la presenza dell'amianto. Tale indagini dovranno essere corredate dall'acquisizione di informazioni mediche.
3. individuare i destinatari delle posizioni di garanzia nell'ambito della FINCANTIERI ed in particolare, attraverso gli organigrammi societari in parte già acquisiti, quali fossero i dirigenti dell'azienda ed i preposti alla sicurezza nei periodi compresi tra l'inizio della posa dell'amianto fino alla completa bonifica degli stabilimenti; se vi fosse o meno una specifica delega di funzioni in materia di normativa antinfortunistica; chi fossero i dirigenti dei singoli reparti, alle cui lavorazioni erano addetti i lavoratori che avrebbero potuto contrarre la malattia; chi svolgesse, negli
4. stessi periodi, la funzioni di medico di impianto o di fabbrica che, secondo quanto già affermato dalla Suprema Corte in un caso analogo, è anche "consulente del datore di

lavoro/dirigente in materia sanitaria (...) l'alter ego in questa materia con funzioni, quindi, di consiglio e di stimolo"

Per quanto sopra esposto, DORIGO PAOLO, in nome e per conto del sindacato SLAI PROL COBAS,

CHIEDE

che il Giudice per le indagini preliminari voglia ordinare la prosecuzione delle indagini preliminari indicando al Pubblico Ministero le ulteriori indagini da eseguire ed il termine per il compimento di esse.

In particolare si chiede che al Pubblico Ministero venga indicato di svolgere una investigazione suppletiva anche attraverso:

1. L'interrogatorio dei direttori di stabilimento Fincantieri Marghera e degli amministratori delegati di Fincantieri Cantieri Navali Italiani spa oggi Fincantieri spa in relazione ai fatti dedotti nella querela, in particolare sui motivi che hanno portato Fincantieri a non decidere lo smaltimento totale dell'amianto presente nello stabilimento;
2. L'interrogatorio degli RLS ed ex RLS delle OO.SS. Cgil-Cisl-Uil di Fincantieri Marghera, tra i quali certamente $\{$, allo scopo di verificare quali interventi abbiano sollecitato o promosso per evitare l'esposizione di amianto dei loro colleghi a partire dal 1995 e sino ad oggi;
3. L'elenco dei lavoratori delle cd."terze ditte" operanti in Fincantieri Marghera con l'indicazione dei periodi di inizio e fine concessione di ogni tesserino di ingresso autorizzato;
4. L'elenco all'anagrafe del Comune di Venezia e al registro dei Centri per l'Impiego (Provincia di Venezia) di Venezia, Mestre, Dolo, Mirano, San Donà, Portogruaro e Treviso, dei lavoratori diretti dipendenti di Fincantieri e dei lavoratori inclusi nell'elenco n.2, di cui risulti noto al Comune di Venezia il decesso;
5. L'acquisizione presso il Registro Regionale Veneto dei Casi di mesioteliona dell'elenco delle ditte che esponevano i lavoratori ad MCA e inoltre di quelle che

avevano lavorazioni in ambienti contenenti amianto, dalla quale si potrà accertare che Fincantieri era in tale elenco sin dagli anni '90.

6. L'acquisizione del procedimento relativo alla morte di 11 operai e di 3 loro mogli in Fincantieri Marghera (Cassazione Penale, Sez. 4, 27 agosto 2012, n. 33311 - Esposizione all'amianto e responsabilità dei dirigenti aziendali anche nel caso di morte in tarda età).
7. L'acquisizione dei contenuti della pagina web contenente l'archivio della Associazione Esposti Amianto di Venezia il cui rappresentante legale Franco Bellotto è deceduto nel luglio scorso (<http://www.mirarossa.org/aeave.org/>) Associazione che fu parte civile nel processo di cui al punto precedente ed alla quale presto' la sua collaborazione l'esponente sig.Dorigo.
8. L'audizione dei testi 1 (già assessore Provinciale all'ecologia), 2 del Registro Regionale Veneto dei Casi di mesioteliona, 4 operaio Fincantieri e membro della Associazione Esposti Amianto di Venezia, 5-6 della AIEA ONLUS Via dei Carracci 2, Milano; sulle seguenti circostanze di fatto per 1 le attività svolte dalla Associazione Esposti Amianto di Venezia nella persona del compianto Franco Bellotto allo scopo di ottenere bonifica e benefici di legge e previdenziali per i lavoratori di Fincantieri e per i loro colleghi deceduti di mesiotelioma; per il 2 quelli che sono i dati medici e clinici in suo possesso in relazione a lavoratori colpiti da mesiotelioma, in generale e in particolare di quelli operanti in Fincantieri Marghera, nonché quale sia il pericolo teorico della presenza di MSA, in particolare se si possa ipotizzare quale sia il pericolo teorico per i diretti esposti e per la popolazione circostante, di una massa di MCA di circa 4,2 tonnellate distribuite in alcuni ambienti costantemente frequentati; per 3 i dettagli di quanto ha denunciato in un pubblico convegno per 4 sulla storia delle numerose proteste e denunce fatte da AEA in Fincantieri anche contro le OO.SS. confederali che sottacevano il problema nei primi anni

'90, e sugli elementi di conoscenza della esposizione all'amianto dei dirigenti e responsabili di Fincantieri spa; per € 5 - 6 quale sia il pericolo teorico della presenza di MSA, in particolare se si possa ipotizzare quale sia il pericolo teorico per i diretti esposti e per la popolazione circostante, di una massa di MCA di circa 4,2 tonnellate distribuite in alcuni ambienti massivamente frequentati;

9. L'audizione delle persone offese nella persona dei lavoratori denunciati;

10. L'acquisizione della documentazione relativa ai rapporti tra i dirigenti di stabilimento di Fincantieri spa e le autorità SPISAL tra il 1998 e il 15-12-2014;

11. La disposizione di perizia per accertare l'effettiva pericolosità anche potenzialmente letale per gli esposti diretti e per la popolazione circostante dei MCA bonificati ed ancora presenti in Fincantieri spa.

Si allega:

- 1) Richiesta di archiviazione notificata via fax all'avvocato Laura De Perini in data 16.10.2015;
- 2) Assessorato politiche per la salute, Regione Emilia Romagna, Corso di formazione-aggiornamento in materia di Gestione del Rischio derivante da Materiali Contendenti Amianto, marzo/maggio 2014.

Si chiede infine che la S.V. Ill.ma Voglia, ai sensi dell'art. 410 c.p.p., fissare udienza di comparizione delle parti in Camera di consiglio per la discussione.

Venezia-Mestre, lì 26.10.2015

Dorigo Paolo. in nome e per conto del sindacato SLAI PROL COBAS,

Avv. Laura De Perini

Avv. Anna Cergna